

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME(BO), IL
COMUNE DI CASTENASO (BO) ED IL COMUNE DI CASALFIUMANESE PER
LA CONDUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA
COMUNALE.**

L'anno duemilaventiquattro (2024) il giorno trentuno (31) del
mese di luglio, con la presente scrittura privata da valere
ad ogni effetto di legge tra:

- **Comune di Castel San Pietro Terme (BO)**, legalmente
rappresentato dalla Sindaca pro tempore Francesca Marchetti,
domiciliata presso la Residenza municipale, sita in Piazza
Venti Settembre n. 3, in seguito denominato anche come Comune
"capo convenzione", C.F. 00543170377, che agisce in
esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 76
del 26/07/2024, immediatamente eseguibile;
- **Comune di Castenaso (BO)**, legalmente rappresentato dal
Sindaco pro tempore Carlo Gubellini, domiciliato presso la
Residenza municipale, sita in Piazza Raffaele Bassi n. 1,
C.F. 01065340372, che agisce in esecuzione della
deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29/07/2024,
immediatamente eseguibile;

E

- **Comune di Casalfiumanese (BO)**, legalmente rappresentato
dalla Sindaca pro tempore Beatrice Poli, domiciliata presso
la Residenza municipale, sita in Piazza Armando Cavalli n.
15, C.F. 82002150371, che agisce in esecuzione della
deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 16/07/2024,
immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE:

- l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai
Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267,
riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per
l'ufficio di segretario comunale;
- l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le
convenzioni stipulate fra Comuni per l'Ufficio di Segretario
comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del
servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e

alla revoca del segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei comuni e dei reciproci obblighi e garanzie;

- il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (AGES), con deliberazione n. 150 del 29.07.1999, modificata con deliberazione n. 171 del 21.03.2002, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di segreteria comunale;

- l'art. 7 commi dal 31 ter al 31 octies della Legge 122/2010 di conversione con modifiche del decreto legge n.78 del 31.05.2010, hanno disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione del Ministero dell'interno a titolo universale alla predetta AGES;

- in attuazione dell'art. 16-ter, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il Decreto Ministero Interno 21 ottobre 2020 ha definito le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale stipulate a decorrere dall'entrata in vigore del decreto medesimo;

- il Consiglio Comunale di Castel San Pietro Terme con deliberazioni n. 28 del 23/02/2021 e n. 7 del 27/01/2022, il Consiglio Comunale di Castenaso con deliberazioni n. 9 del 10/02/2021 e n. 5 del 31/01/2022, e il Consiglio Comunale di Casalfiumanese con deliberazione n. 3 del 28/01/2022, dichiarate immediatamente eseguibili, hanno approvato il convenzionamento del Servizio di Segreteria comunale, con decorrenza 1 marzo 2021 per i Comuni di Castel San Pietro Terme e Castenaso Registro contratti n. 6 del 24 febbraio 2021 del Comune di Castel San Pietro Terme, quale ente capofila della convenzione, cui ha fatto seguito la convenzione tra i tre Enti, Reg. contratti n. 4 del 10 febbraio 2022, che è scaduta il 30 giugno 2024;

- precisato che a tutt'oggi il Segretario è titolare della sede di Castel San Pietro Terme;

- precisato che i tre Comuni intendono riproporre contrattualmente la medesima convenzione alle condizioni già fissate e non modificate;

Tutto quanto sopra premesso, tra le parti come sopra rappresentate

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1-Oggetto e scopo della convenzione

1.I Comuni di Castel San Pietro Terme (classe 1^B), Castenaso (classe 2^A) e Casalfiumanese (Bologna) hanno stipulato convenzione, scaduta il 30 giugno 2024, per la conduzione, in forma associata, del servizio di Segreteria Comunale al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, senza incidere sull'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa conseguibile, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di Regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto dirigente. I suddetti tre Comuni intendono riproporre contrattualmente la medesima convenzione alle condizioni già fissate e non modificate.

Art.2 Comune capo convenzione-Nomina Segretario titolare

1. Il Comune di Castel San Pietro Terme (classe 1B), ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno del 21/10/2020, assume la veste di Comune capo convenzione. La sede dell'ufficio di Segreteria convenzionato di classe IB viene fissata presso il Comune di Castel San Pietro Terme, Capo convenzione.
2. Al Sindaco dell'Ente capo convenzione competono la nomina e la revoca del segretario comunale, ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. n. 267/2000, previa intesa con il Sindaco del Comune di Castenaso e Casalfiumanese.
3. Assumerà il ruolo di Segretario della sede convenzionata il Segretario attualmente titolare della sede di segreteria del Comune di Castel San Pietro Terme, Castenaso e Casalfiumanese, dott.ssa Letizia Ristauri, iscritta all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali in fascia A e pertanto in possesso dei requisiti professionali per assumere la titolarità della sede.
4. In caso di revoca, spetterà al Comune di Castel San Pietro Terme l'emanazione dell'eventuale atto, nel rispetto del procedimento previsto dalle vigenti norme di legge.

5. Il Sindaco del Comune Capo convenzione, previa intesa con il Sindaco del Comune di Castenaso e Casalfiumanese cui vanno comunicati i singoli atti adottati, provvederà altresì:

- a) alla concessione di congedi, permessi, aspettative e, in generale, l'adozione di provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del segretario,
- b) all'attivazione di eventuali azioni disciplinari;
- c) all'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività, ai sensi dell'art.53 del D.Lgs. 165/2001;
- d) alla corresponsione della retribuzione di risultato, in base alla metodologia valutativa in atto presso il Comune capo convenzione. La valutazione dovrà avvenire congiuntamente da parte dei Sindaci dei Comuni convenzionati, con il supporto tecnico dell'Organismo Indipendente di Valutazione, assicurando il contraddittorio con il Segretario.
- e) all'adozione degli atti necessari alla sostituzione del segretario comunale in caso di assenza o impedimento, ferma restando la possibilità di ciascuno dei Sindaci di nominare all'interno del proprio Comune un vice segretario.

Art.3 Durata della convenzione - recesso - scioglimento anticipato

1. La validità della convenzione decorre dal giorno della formalizzazione della "Presa in servizio" da parte del Segretario Generale, a seguito della sottoscrizione della Convenzione stessa

2. La durata della convenzione viene fissata al 31 luglio 2029.

3. La convenzione potrà essere risolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi adottati dei Consigli comunali, di cui dovrà essere data comunicazione al Ministero dell'Interno prima della data di decorrenza dello scioglimento, per gli atti di competenza;
- recesso unilaterale di uno dei tre Comuni, da adottare con atto deliberativo consiliare, da notificare agli altri due Enti con preavviso di almeno 30 giorni e da comunicarsi anche al Ministero dell'Interno.

4. Alla scadenza della convenzione, ovvero in caso di scioglimento anticipato, il segretario conserva la titolarità

della sede dell'ente capofila, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 99, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche qualora iscritto in una fascia professionale superiore a quella corrispondente alla popolazione di tale ente. In tal caso, il segretario può richiedere, con il consenso dell'ente capofila, il collocamento in disponibilità.

Art.4 Coordinamento e modalità di consultazione

1. Il Comune di Castel San Pietro Terme, individuato comune capo convenzione, assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione dell'ufficio in parola, cura la gestione amministrativa e contabile e tutti i rapporti con il Ministero dell'Interno.

2. I Sindaci dei tre Comuni si consulteranno almeno una volta all'anno in merito alla gestione del servizio.

Art.5 Organizzazione del Servizio

1. Il Segretario comunale, nell'ambito dell'assetto organizzativo degli enti convenzionati, assicura la propria presenza in servizio su cinque giorni settimanali ed organizza il proprio tempo di lavoro, correlandolo in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

2. L'articolazione del tempo di lavoro e la relativa distribuzione tra i tre enti convenzionati sono concordate tra il Segretario stesso ed i Sindaci, in funzione degli impegni e delle responsabilità che lo coinvolgono negli enti, con una riconduzione del tempo di lavoro complessivo del segretario per:

- il 67% al Comune di Castel San Pietro Terme, corrispondente a n. 24 h settimanali (martedì/mercoledì/venerdì),
- il 16,5% al Comune di Castenaso, corrispondente a n. 6 h settimanali (giovedì),
- il 16,5% al Comune di Casalfiumanese corrispondente a n. 6 h settimanali (lunedì).

3. Gli enti convenzionati si impegnano a favorire la partecipazione del Segretario alle iniziative di formazione e di aggiornamento professionale ed in particolare agli appositi corsi e percorsi formativi dedicati alla dirigenza pubblica.

4. Gli enti convenzionati prendono atto ed accettano sin d'ora che le assenze del Segretario comunale dovute a congedi ordinari, assenze retribuite, malattie, partecipazioni a corsi formativi etc. possano incidere in misura diversa sul servizio prestato negli enti. Nei casi suddetti, comunque, il Segretario organizzerà tendenzialmente la propria presenza in servizio tra i tre enti in modo da garantire la proporzione di cui sopra.

5. I Comuni possono nominare, ciascuno di essi, un Vice Segretario, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia e dei rispettivi regolamenti degli uffici e dei servizi.

6. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da un altro Segretario incaricato dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna - Sezione Emilia-Romagna Albo Segretari Comunali e Provinciali, ferma restando la possibilità di avvalersi del Vice Segretario, se nominato.

Art.6 Stato giuridico ed economico del Segretario

1. Lo stato giuridico ed economico del Segretario è regolato dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dalle determinazioni dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e del Ministero dell'Interno.

2. Al Segretario comunale, oltre alla normale retribuzione, competono la corresponsione della retribuzione mensile aggiuntiva, di cui all'art. 45 del vigente CCNL sottoscritto il 16.05.2001 e dell'indennità di risultato.

3. Al Segretario comunale spetta il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi dall'una all'altra amministrazione convenzionata tenuto conto di quanto stabilito nel decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011 e nella pronuncia Corte dei Conti Sezioni Riunite n.9/CONTR/11. I Comuni concordano nello stabilire che le riunioni di Giunta Comunale, di Consiglio Comunale, delle delegazioni trattanti e di tutti gli organismi interni di cui il segretario faccia parte nei tre Enti, se convocate in presenza, dovranno essere programmate di norma in giornate diverse, in modo tale da ridurre gli spostamenti del segretario da una sede all'altra.

4. Il Comune di Castel San Pietro Terme, sede della convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di quanto altro attiene al servizio convenzionato. Allo stesso modo saranno ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

Resteranno a carico e saranno erogati singolarmente e direttamente da ciascuno dei Comuni convenzionati:

- le trasferte;
- i diritti di rogito, se e in quanto dovuti
- gli emolumenti che ciascun ente vorrà riconoscere per l'eventuale attribuzione di funzioni e/o incarichi aggiuntivi.

Art. 7 - Oneri finanziari

Tutte le spese concernenti l'ufficio di segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo Comune, come quelle previste dall'art. 6 - saranno ripartite come segue:

- a) 67% a carico del Comune di Castel San Pietro Terme;
- b) 16,5% a carico del Comune di Castenaso,
- c) 16,5% a carico del Comune di Casalfiumanese.

Ogni ente provvede autonomamente al riconoscimento di maggiorazioni di Posizioni al segretario generale.

Le eventuali spese per corsi di aggiornamento e per dotazioni strumentali mobili verranno ripartite tra gli enti nelle medesime percentuali previste per la suddivisione della spesa per il pagamento dei compensi spettanti al Segretario.

In caso di scioglimento anticipato della convenzione per qualsiasi causa, ciascun Comune si obbliga al pagamento di tutta la quota di partecipazione finanziaria dovuta sino alla data di esecutività della cessazione della convenzione.

Art. 8 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia di ordinamento delle Autonomie Locali, nonché in materia di ordinamento professionale dei Segretari comunali e provinciali ed alle

norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di Lavoro della categoria dei Segretari comunali e provinciali.

2. Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere adottata dai Consigli comunali degli Enti convenzionati le cui deliberazioni saranno trasmesse al Ministero dell'Interno.

3. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni di approvazione della stessa da parte dei Consigli comunali, sarà inviata in copia autenticata al Ministero dell'Interno.

4. Il presente atto è esente da bollo ai sensi del punto 16 della Tab. All. B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale dalle parti in segno di piena accettazione, e sarà conservato presso l'archivio informatico del Protocollo del Comune di Castel San Pietro Terme.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione.

SINDACA DI CASTEL SAN PIETRO TERME Francesca Marchetti

SINDACO DI CASTENASO Carlo Gubellini

SINDACA DI CASALFIUMANESE Beatrice Poli